

Data 21 MAR. 2016 Protocollo N° M636/17002 Class: *g. d. l.* | Fasc. | Allegati N° |

Oggetto: Programma di sviluppo rurale: aspetti applicativi della misura consulenza

Giuseppe Blasi
Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

e, p.c. Giuseppe Pan
Assessore all'agricoltura caccia e pesca
Regione del Veneto

Nella predisposizione delle modalità attuative della misura 2 del Psr, finalizzata al sostegno dell'erogazione di servizi di consulenza a favore degli agricoltori, in base all'articolo 15 del regolamento UE 1305/2013 - in particolare all'obbligo del ricorso ad appalti pubblici per la selezione dei prestatori di consulenza beneficiari della misura - sono emersi alcuni primi elementi critici sui quali si è presentata richiesta di chiarimento al desk office del Psr Veneto presso la Commissione Europea e che si ritiene opportuno segnalare al Ministero per l'impatto che essi hanno su tutti i Programmi e per gli aspetti riferibili alle norme nazionali.

Nell'ambito delle procedure consentite dalla disciplina degli appalti pubblici, la nostra Regione ipotizza il ricorso all'accordo quadro, affidando il servizio a più soggetti appaltatori, in quanto più coerente alle necessità di capillarità dell'offerta del servizio e di prossimità alle aziende agricole presenti sui territori regionali serviti. Dal punto di vista operativo si prefigura il seguente schema.

La normativa sugli appalti pubblici prevede procedure e modalità definite e obbligatorie, alla luce delle quali l'Autorità di gestione, procede in qualità di stazione appaltante alla gara per la selezione degli organismi prestatori di servizi di consulenza. Esperita la gara, affida il servizio agli Organismi selezionati indicando le specifiche operative per la sua esecuzione, per i relativi controlli e per il pagamento del conseguente corrispettivo. La medesima normativa e le norme fiscali, obbligano il prestatore del servizio all'emissione di fattura intestata all'appaltante. La stazione appaltante dovrebbe quindi pagare l'imponibile al fornitore e pagare l'iva versandola alla tesoreria dello stato, secondo le modalità del cosiddetto split payment definite ai sensi della Legge 190/2014 e Decreti attuativi.

Secondo il Regolamento UE 1306/2013, articolo 10, l'aiuto è riconosciuto al rimborso dei fondi unionali solo se viene pagato da Organismo pagatore riconosciuto al prestatore di servizi di consulenza (beneficiario riconosciuto dall'articolo 15 del regolamento UE 1305/2013). Questa previsione di norma prefigura uno schema operativo che di seguito si descrive e che è diverso da quello anzi descritto.

Una volta conclusa la gara e sottoscritto il contratto, l'appaltatore dovrebbe presentare la domanda di aiuto per l'importo assegnato in gara, l'Autorità di gestione la istruisce e ne decreta la finanziabilità impegnando le risorse corrispondenti a valere sul piano finanziario del Programma.

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 -- Fax 041/2795494
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio DT0FCD



Realizzate le attività di consulenza, l'appaltatore dovrebbe presentare la domanda di pagamento all'Organismo Pagatore e superati i controlli gli viene pagato l'aiuto.

Da questi due schemi descritti sommariamente emerge con evidenza la biforcazione tra la procedura prevista dal ricorso alla normativa sugli appalti pubblici e quella prevista per il rimborso dell'aiuto da parte del feasr.

Con gli elementi in proprio possesso, l'Autorità di gestione non riesce a riconciliare le due procedure e a trovare risposta ad alcuni dubbi e quesiti.

Nel caso si debba procedere secondo il primo schema:

1. Innanzitutto va rappresentato che la Regione non ha disponibilità nei propri bilanci delle risorse per sostenere il costo dell'IVA, avendo indirizzato tutte le risorse al finanziamento della propria quota (17,06% del Programma).
2. Il regolamento prevede che il beneficiario di misura 2 è il prestatore di servizi, se questi viene pagato dalla stazione appaltante (la Regione), la Regione può ottenere il pagamento a rimborso dall'Organismo Pagatore a valere sulla misura 2?
3. In alternativa, è possibile e legittimo che l'Organismo pagatore paghi all'appaltatore l'imponibile della fattura intestata alla Regione? E che la Regione paghi la sola IVA?
4. In ulteriore alternativa, è possibile che l'Organismo pagatore paghi la fattura completa al prestatore di servizi (imponibile + IVA) in sostituzione della Regione?

Nel caso si debba invece procedere come da secondo schema.

1. È possibile che il prestatore di servizi non emetta fattura alla stazione appaltante ma si limiti alla presentazione della domanda di aiuto e delle domande di pagamento all'organismo pagatore?
2. In alternativa, è possibile e legittimo che il prestatore di servizi emetta fattura intestata all'Organismo pagatore per servizi prestati alla Regione?

La risoluzione di questi quesiti è determinante per l'attivazione della misura 2, pertanto si rimane in attesa dei necessari chiarimenti, disponibili a fornire ogni ulteriore elemento utile.

Cordiali saluti

II DIRETTORE
Dott. Andrea Comacchio